

COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI



ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 89 DEL 17.12.2001

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione dei lavori in economia.

L'Anno duemilauno il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 18,30, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata comunicata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Consigliere	presente	assente		Consigliere	presente	assente
1	Palladino Domenico	P		11	Ciccarelli Celestino		A
2	Topo Luisa	P		12	Santopaolo M. Antonietta	P	
3	Corso Antonio	P		13	Castellone Rosario	P	
4	De Rosa Tommaso	P		14	Napolano Castrese	P	
5	Iesu Severino	P		15	D'Alterio Bruno	P	
6	Tambaro Nicola	P		16	Casolaro Gaetano	P	
7	Molino Giuseppe	P		17	Frascogna Sergio	P	
8	Landi Roberto	P		18	Mauriello Paolo	P	
9	Palumbo Francesco	P		19	Ligobbi Valentino	P	
10	D'Alterio Angelo	P		20	Maisto Gennaro	P	

E' presente il Sindaco Avv. Raffaele Topo.

Fra gli assenti sono giustificati (art. 289 T.U.L.C.P. 4 Febbraio 1915, n.148, richiamato dall'art. 273, Comma 6, del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267) i sigg. consiglieri : _____

Assegnati n. 20
in carica (compreso il Sindaco) n. 21

presenti n. 20
assenti n. 01

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio i sigg: _____

Presiede il sig. SEVERINO IESU

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 il Segretario Generale Dr. Michele Ronza

LA SEDUTA E' PUBBLICA

COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

Il Sindaco sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di Deliberazione, così come predisposta dall'Ufficio di Segreteria.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **VISTO** l'art. 2 del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, recante il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia, che prevede, al di fuori dei casi previsti dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la possibilità di acquisire in economia beni e servizi in amministrazione diretta e a cottimo fiduciario;
- **VISTO**, in particolare, l'art. 12 del medesimo D.P.R. 384/2001, che consente alle amministrazioni pubbliche non statali di aderire alle disposizioni di tale regolamento di semplificazione, con propria ed autonoma manifestazione di volontà, sempre al di fuori dei casi previsti dal sistema convenzionale tramite Consip S.p.A., di cui al richiamato art. 26 della legge 488/1999;
- **VISTO**, ancora, l'art. 11, comma 4, del D.P.R. 384/2001, che fissa, per gli enti diversi dalle amministrazioni pubbliche non statali che scelgano di avvalersi dei procedimenti in economia di cui trattasi, in 200.000 euro il limite massimo di importo per le spese in economia;
- **VISTO** l'art. 24, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che prevede, nella materia dei lavori pubblici, l'esecuzione di lavori in economia fino alla soglia massima di 200.000 ECU (oggi euro);
- **VISTI** gli artt. 142 ss. del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante il Regolamento di attuazione della legge 109/94, che prevedono, tra i modi di esecuzione dei lavori, l'amministrazione diretta e il cottimo;
- **CONSIDERATO** che l'avvalersi di tali discipline di semplificazione consente un notevole risparmio in termini di efficacia e speditezza dell'azione amministrativa, sia per l'acquisizione di beni e servizi, sia, soprattutto, per i lavori pubblici, che sovente richiedono un avvio celere, e non compatibile con i tempi dei pubblici incanti;
- **RITENUTO** di dover adottare apposita manifestazione di volontà, ai sensi del predetto art. 12 del D.P.R. 384/2001, e di dover regolamentare in maniera compiuta la casistica entro la quale consentire tali procedimenti di spesa e lavori in economia;
- **RILEVATA** la propria competenza in ambito regolamentare, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **ACQUISITI** i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Introduce il Sindaco. Rientra il cons. Domenico Palladino alle ore 19,40 (presenti n. 19 consiglieri più il Sindaco). Interviene il cons. Valentino Ligobbi, che propone sospensione di 5 minuti dei lavori del Consiglio, per poter esaminare il Regolamento. Alle ore 19,45 la proposta viene approvata all'unanimità. Alle ore 19,50 riprendono i lavori. All'appello nominale effettuato dal Segretario Generale risultano presenti n. 19 consiglieri più il Sindaco. Interviene il cons. Gennaro Maisto. Interviene il cons. Maria Antonietta Santopaolo, che preannuncia voto favorevole del Gruppo del P. P. I. Allo stesso modo il cons. Nicola Tambaro, che preannuncia voto favorevole del Gruppo D. S. All'unanimità si decide di votare, ai sensi dell'art. 39, 5° comma, dello Statuto Comunale, l'intero articolato, e non articolo per articolo.

DELIBERA

Con voti unanimi

Approvare l'allegato Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione dei lavori in economia, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, e dell'art. 24, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

Villaricca, 17 dicembre 2001.

Il Sindaco propone di rinviare l'esame dei rimanenti punti all'ordine del giorno, per consentirne una maggiore approfondimento. Il cons. Nicola Tambaro interviene per condividere la proposta del Sindaco. Con voti unanimi viene deciso il rinvio dei rimanenti punti all'ordine del giorno. La seduta viene sciolta alle ore 20,00.

COMUNE DI VILLARICCA

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

*Ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 384/2001 e dell'art. 24 comma 6 della legge 109/94 e
art. 142 e ss. D.P.R. 554/99*

CAPO I

ART. 1 (Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in osservanza dell'art. 12 del D.P.R. 384/2001, disciplina l'acquisizione, da parte del Comune, di beni e servizi in economia e regola i procedimenti per la realizzazione di lavori in economia ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'acquisizione in economia può essere effettuata in amministrazione diretta o con ricorso al cottimo fiduciario.
3. Con l'amministrazione diretta, le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri del Comune, o appositamente noleggiati, e con personale proprio.

ART. 2 (Limiti di applicazione)

1. L'acquisizione di beni e servizi in economia, ai sensi dell'art. 11 comma 4 D.P.R. 384/2001, non può eccedere il limite di 200.000 Euro (IVA esclusa)

ART. 3 (Cottimo fiduciario)

1. Con il sistema del cottimo fiduciario, le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento delle prestazioni a persone o imprese terze.
2. Il cottimo fiduciario viene svolto attraverso una gara informale, con almeno cinque ditte invitate.
3. La lettera di invito deve contenere i seguenti elementi: - Indicazione dei beni e/o servizi richiesti; - Caratteristiche tecniche e qualità; - Modalità di fornitura e/o di

svolgimento; - Prezzi di riferimento; Eventuali garanzie; - Verifiche di qualità; - Modalità di pagamento – termini di consegna.

4. E' possibile l'affidamento diretto, senza necessità di ricorrere alla gara informale, nei seguenti casi:

- Nota specialità del bene o del servizio da acquisire;
- Peculiari caratteristiche tecniche o di mercato del bene o del servizio;
- Importo della spesa non superiore ai 20.000 Euro, con esclusione dell'IVA.

5. Il limite dei 20.000 Euro, previsto dal comma 4, è elevato a 40.000 Euro, con esclusione dell'IVA, per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico.

6. La scelta del contraente avviene in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera di invito.

ART. 4 (Casi particolari)

1. Il ricorso al sistema di spese in economia, nei limiti di importo indicati, è, inoltre, consentito nei seguenti casi:

- Risoluzione, o rescissione in danno, di un precedente contratto, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente, al fine di garantire che la prestazione venga effettuata tempestivamente.

- Completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo.

- Acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nell'ipotesi di contratti scaduti, oppure nelle more di svolgimento delle ordinarie procedura di scelta del contraente.

- Eventi, oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

ART. 5 (Responsabile del Servizio)

1. L'acquisizione di beni e servizi in economia viene effettuata dal responsabile del servizio interessato. il quale provvede pure all'inoltro della lettera di invito ed alla

scelta del contraente, con le modalità di cui all'art. 4 del D.P.R. 384/2001.

ART. 6 (Forme di tutela e verifiche di qualità)

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'Amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione del contratto e di rescissione in danno, normativamente previsti, ove non ritenga più efficace ricorrere all'esecuzione in danno, previa diffida. In ogni caso, l'Amministrazione provvede ad assicurarsi il risarcimento del pregiudizio eventualmente subito.
2. I beni ed i servizi sono soggetti, rispettivamente, a collaudo od attestazione di regolare esecuzione, entro venti giorni dall'effettiva acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie, fatta salva diversa valutazione del responsabile del servizio, per le acquisizioni di importo inferiore a 20.000 Euro con esclusione dell'IVA.
3. Il collaudo è eseguito da incaricati nominati dal funzionario competente.
4. Il collaudo non può essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione di beni e servizi.

ART. 7 (Pagamenti)

I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture

CAPO II

ART 8 (Esecuzione di lavori in economia)

1. Il presente capo disciplina l'esecuzione dei lavori in economia.
2. I lavori che possono eseguirsi in economia sono i seguenti:
 - a. Manutenzione o riparazione di opere o di impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della legge nr. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. Manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 euro (€ 96.813.500)
 - c. Interventi non programmabili in materia di sicurezza; ←
 - d. Lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle

procedure di gara;

e. Lavori necessari per la compilazione di progetti;

f. Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;

3. La manutenzione o riparazione di opere od impianti di cui al comma precedente può riguardare:

a. per il servizio delle strade:

le riparazioni urgenti per frane, scoscendimenti, corrosioni, rovine di manufatti ecc. nei limiti necessari per ristabilire il transito o per evitare danni maggiori e danni alla circolazione stradale;

la manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento del pietrisco, rifacimento parziale dei tronchi asfaltati o bitumati;

lo sgombero della neve;

lo spurgo delle cunette e delle chiaviche, le riparazioni ai manufatti;

l'innaffiamento, il discioglimento delle banchine, la regolazione delle scarpate ed il relativo taglio dell'erba;

b. per il servizio delle acque pubbliche e delle fognature:

la manutenzione degli acquedotti, delle fontane, dei pozzi e delle fognature e dei depuratori;

rifacimento di tratti di fognatura;

le prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque dai territori inondati;

c. per il servizio relativo agli immobili di proprietà del Comune:

la manutenzione dei fabbricati con relativi impianti, infissi e manufatti, la riparazione e adattamento dei locali anche con modifiche interne;

d. per il servizio pubblica illuminazione:

La manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica;

e. per il servizio in genere dei lavori pubblici:

la manutenzione dei giardini, viali, passeggi e piazze pubbliche, nonché dei resedi stradali caduti in uso pubblico; la manutenzione dei cimiteri: i puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati e manufatti pericolanti;

Art. 9 (Sistemi di esecuzione)

1. I lavori di cui all'art. 7 sono eseguiti con il ricorso ai seguenti sistemi:

- in amministrazione diretta;
- a cottimo fiduciario;

Art. 10 (Modalità di esecuzione dei lavori in amministrazione diretta)

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti da personale dipendente dal Comune, impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso al medesimo.
2. Sono altresì eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna occorrenti per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente comma.
3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro (£. 96.813.500)

Art. 11 (Modalità di esecuzione dei lavori a cottimo fiduciario)

1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori per i quali si renda necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a imprese.
2. L'esecuzione è effettuata con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 12 (Limiti di spesa e adozione provvedimenti)

1. Il ricorso alla gestione in economia dei lavori di cui al precedente art. 1 è disposto con determinazione del Responsabile del Servizio Funzionale competente entro l'importo di spesa per ogni intervento di 200.000 euro (£. 387.254.000) -IVA esclusa-.

2. Il Responsabile del Servizio Funzionale nel provvedimento di cui al primo comma indica:

- la modalità di esecuzione dei lavori, secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente regolamento; per i lavori da eseguirsi a cottimo fiduciario;
- l'ammontare della spesa di ciascun lavoro nei limiti di cui al comma precedente;
- le condizioni generali di esecuzione dei lavori;

- le modalità di pagamento, con riferimento al regolamento di contabilità;
 - la cauzione e le penalità in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori;
 - la disponibilità finanziaria.
3. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post – informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione all'Albo Pretorio dei nominativi degli affidatari.

Art. 13 (Preventivi di spesa)

1. Nelle fattispecie di cui al precedente art. 4, man mano che se ne presenti la necessità, il responsabile del procedimento provvede a richiedere per iscritto la presentazione di preventivi entro un termine da stabilirsi di volta in volta a imprese idonee indicando le condizioni di esecuzione dei lavori, le modalità di pagamento, la cauzione, le penalità in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, facendo altresì menzione della facoltà di provvedere alla esecuzione dei lavori a rischio e pericolo dell'assuntore e di risolvere la obbligazione mediante semplice denuncia nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.
2. I preventivi devono richiedersi ad almeno cinque imprese. E' consentito il ricorso ad una sola impresa quando l'importo della spesa non superi 20.000 euro (£. 38.725.400).

Art. 14 (Responsabile del procedimento - Scelta del preventivo)

1. Scaduto il termine di cui al precedente art. 6 il responsabile del procedimento, nelle fattispecie in cui sia richiesta la presentazione di preventivi a più imprese, accertatane la regolarità, sceglie quello economicamente più vantaggioso per il comune, tenendo conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte. Il responsabile del procedimento ha facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto motivato.
2. Il responsabile del procedimento, nei casi in cui sia stato presentato o richiesto un solo preventivo, dà corso ugualmente all'esecuzione delle opere, quando ritiene che il preventivo presentato sia vantaggioso per il comune.
3. Per le operazioni di cui ai commi precedenti il responsabile del procedimento opera assistito dall'Unità Operativa Contratti.

Art. 15 (Responsabile del procedimento - Ordinazione dei lavori)

Effettuate le operazioni di cui al precedente art. 7 il responsabile del procedimento emette l'atto di ordinazione dei lavori che deve contenere le condizioni specifiche di esecuzione degli stessi, tra cui l'inizio ed il termine dei lavori, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze menzionate nel precedente art. 6.

L'ordinazione dei lavori deve altresì contenere il riferimento al presente regolamento, alla determinazione del Responsabile del Servizio Funzionale di cui al precedente art. 5, al capitolo di bilancio sul quale la spesa viene imputata ed all'impegno contabile registrato sul capitolo stesso.

Art. 16 (Esecuzione dei lavori)

L'esecuzione dei lavori, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza del responsabile del procedimento o di un tecnico del servizio interessato dallo stesso incaricato.

2. In caso di ritardo imputabile alla impresa incaricata della esecuzione dei lavori si applicano le penali previste nell'atto di ordinazione dei lavori di cui al precedente art. 8. Inoltre il responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre la esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro a spese della impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Art. 17 (Pagamento dei lavori)

1. 1. Le fatture dei lavori non possono essere pagate se non sono munite della certificazione della regolare esecuzione e dell'ammontare definitivo della spesa.
2. 2. Si osservano in ogni caso le disposizioni del regolamento di contabilità.

Art. 18 (Certificato di regolare esecuzione dei lavori)

1. Per i lavori di cui agli articoli precedenti dovrà essere redatto il certificato di regolare esecuzione con le modalità indicate dal Regolamento per la disciplina dei contratti.

Art. 19 (Verbalizzazione del procedimento)

1. Tutte le funzioni svolte dal responsabile del procedimento, quali risultano dal presente regolamento, devono risultare da apposito verbale.

Art. 20 (Individuazione del responsabile del procedimento)

1. Responsabile del procedimento di cui al presente regolamento è il Responsabile del Servizio Funzionale interessato o il funzionario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, che ha il compito di adottare tutti i provvedimenti che si rendono necessari nei singoli casi.
2. Il Responsabile di cui al precedente comma può, per singole categorie di procedimenti e per singole fattispecie, delegare le funzioni ad altri impiegati del servizio stesso.

Art. 21 (Divieto di frazionamento dei lavori)

1. E' vietato qualsiasi frazionamento dal quale possa derivare la inosservanza dei limiti di spesa stabiliti dai precedenti articoli. A tal fine si terrà conto di tutte le spese dei lavori quando le spese riguardino la stessa esigenza.

Art. 22 (Oneri fiscali)

1. Gli importi di spesa indicati dal presente regolamento sono sempre "oneri fiscali esclusi".

Art. 23 (Norme finali ed entrata in vigore)

1. Sono abrogate le norme regolamentari che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle discipline di settore.
3. Il presente regolamento è pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione.

Sulla presente deliberazione sono espressi, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 , i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità tecnica:

favorevole

Li: 10 / XII / 2001

IL DIRIGENTE DEL SETTORE INTERESSATO

M. M. M. M. M.

In ordine alla regolarità contabile:

Li: / /

IL RAGIONIERE GENERALE
D.ssa Maria Topo